

12
12 FEB 2016

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE

L'anno 2016 , il giorno DUE del mese di FEBBRAIO, in Campobasso, presso la sede dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo Agricolo, Rurale e della Pesca, sita Via Giambattista Vico n.4, con la presente scrittura privata redatta in duplice originale, da valere ad ogni effetto di legge

TRA

l'ARSARP (C.F.: 01541820708), di seguito anche "committente" in persona del Commissario Straordinario, dott. Antonio Iacobucci, nato a Campobasso il 22/01/1959 , domiciliato per la carica presso la sede dell'Agenzia

E

Il Dott. D'Amicis Giuseppe (C.F.DMCGPP89P04E456R) nato a Larino il 04/09/1989 e residente a S.Martino in Pensilis (CB) in Via Stella, 9 di seguito indicato anche con il termine "collaboratore"

PREMESSO CHE

- Con Deliberazione della Giunta Regionale n.674 del 16.12.2013 ad oggetto "Affidamento all'ARSARP dell'attività di assistenza tecnica finalizzata alla ricognizione degli usi civili e dei demani collettivi della Regione Molise, in attuazione della L.R. 23/07/2002 n.14", la Regione Molise ha affidato all'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura nel Molise (A.R.S.I.A.M.), l'espletamento delle relative attività;
 - con Determinazione del Commissario Straordinario n.155 del 12/3/2014, l'ARSARP ha preso atto della deliberazione della Giunta Regionale n.674 del 16/12/2013 ed ha assunto la realizzazione del Progetto, avvalendosi della collaborazione della Dr.ssa Amorosa Giovanna e Dr. D'Amicis Giuseppe, che avevano già svolto le attività previste dal progetto presso la Regione Molise, con i quali è stato sottoscritto un contratto di collaborazione a far data 1/1/2014 e fino al 31/12/2015;
 - con l'entrata in vigore della L.R.26/3/2015, n.4, l'ARSARP è subentrata all'ARSARP in tutti i rapporti attivi e passivi;
 - con determinazione dirigenziale n.8026 del 29/12/2015 il Direttore del "Servizio Tutela, Valorizzazione della montagna e delle foreste, biodiversità e sviluppo sostenibile" della Regione Molise ha disposto la proroga del progetto " Ricognizione degli usi civili e demani collettivi della Regione Molise" per ulteriori due anni, autorizzando l'ARSARP a prorogare i contratti in essere per lo stesso periodo;
 - con Decreto n.9 del 27/1/2016, il Commissario Straordinario dell'ARSARP ha preso atto della determinazione dirigenziale n.8026 del 29/12/2015 e, per l'effetto, è stata disposto di
- 24

sottoscrivere, con il Dott. D'Amicis Giuseppe, che aveva già svolto le attività previste dal progetto presso la Regione Molise e successivamente presso l'ARSARP fino al 31/12/2015, un contratto di collaborazione per la continuazione del progetto di che trattasi a far data dal 1/2/2016 e fino al 31/12/2017;

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue

Art.1

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art.2

Oggetto dell'incarico

L'ARSARP conferisce al collaboratore, che accetta, l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa, avente ad oggetto le seguenti attività connesse all'espletamento delle azioni contenute nell'allegato "A" al presente atto ed in particolare

- a) Collaborazione alla redazione dell'analisi di contesto;
- b) Supporto alla gestione delle attività di partenariato;
- e) Collaborazione alla definizione dei fabbisogni, al disegno delle strategie, degli obiettivi e delle misure da adottare a salvaguardia dei terreni gravati da usi civici;
- d) Collaborazione all'aggiornamento dei dati presenti;
- e) Supporto per la realizzazione della carta degli usi civici e delle terre collettive;
- f) Supporto per le attività di informatizzazione dei dati;

Dette attività dovranno essere prestate nel rispetto delle indicazioni formulate dal Commissario Straordinario dell'ARSARP e raccordate con l'Assessorato Regionale all'Agricoltura

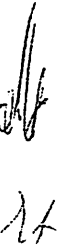
La durata dell'incarico conferito con il presente contratto decorre dal 1 Febbraio 2016 e scadrà il 31 dicembre 2017.

La presenza del collaboratore presso le strutture dell'ARSARP e/o presso le strutture regionali di riferimento è stabilita in accordo con il Commissario Straordinario dell'ARSARP e il dirigente responsabile dell'Assessorato Regionale all'Agricoltura in ragione della effettiva necessità di coordinamento.

Art. 3

Modalità di svolgimento della prestazione

La prestazione resa dal "collaboratore", come individuata al precedente art.2, verrà espletata in piena autonomia, senza vincolo di subordinazione gerarchico o disciplinare, con il solo limite del



raggiungimento degli obiettivi di cui in premessa; tuttavia svolgendosi la collaborazione nei locali aziendali e dovendosi coordinare con le esigenze organizzative, tecniche e produttive del Committente, nonché con le finalità del progetto, il collaboratore non potrà essere presente nei locali stessi prima delle ore 9.00 e dopo le ore 14.00 e nelle sole giornate del lunedì e mercoledì oltre la fascia oraria 14.30 – 17.30 nonché nei giorni in cui questi restano chiusi al personale.

Il "collaboratore" si rimetterà comunque alle direttive del Commissario Straordinario dell'ARSARP per l'armonizzazione funzionale e per le necessità di coordinamento delle attività svolte.

La sede di svolgimento delle prestazioni rese dal "collaboratore" viene individuata, sulla base delle direttive, nei locali dell'ARSARP siti in Via Giambattista Vico n.4 e nei locali della Regione Molise-Assessorato all'Agricoltura - siti in Via Nazario Sauro n.11 - Campobasso. Il soggetto "committente" metterà a disposizione del "collaboratore" l'organizzazione necessaria per l'espletamento dell'incarico.

Il "collaboratore", per le necessità funzionali e di coordinamento di cui al comma 1, pur con l'autonomia connessa allo specifico oggetto professionale della prestazione richiesta, individuerà concordemente con il Commissario Straordinario dell'ARSARP e con i referenti indicati dallo stesso le modalità di svolgimento delle attività lavorative previste dal presente contratto e gli orari entro cui dovranno essere realizzate.

Ai soli fini della valutazione dell'apporto collaborativo dovrà certificare il suo impegno redigendo un prospetto di riepilogo, per singole giornate, delle attività prestate per il progetto in parola.

Il "collaboratore" si impegna a non diffondere o divulgare alcuna informazione acquisita nello svolgimento del proprio incarico, ovvero ogni dato di cui verrà in possesso in ragione del medesimo.

Il collaboratore, in quanto non soggetto incardinato nella struttura del Committente e, dunque, privo del requisito della subordinazione:

- 1) Non può usufruire di giorni di ferie, congedo e similari
- 2) Non può usufruire di buoni pasto
- 3) Non può essere vincolato ad alcuna attestazione di presenza presso gli uffici dell'ARSARP e/o presso gli uffici dell'Assessorato all'Agricoltura
- 4) Non può espletare attività di rappresentanza dell'Ente, né effettuare trasferte presso fuori sede per conto dell'Amministrazione. Ha tuttavia diritto al rimborso delle spese sostenute nel caso in cui debba recarsi fuori sede, in Italia o all'Estero, unicamente per motivi di completamento dell'attività professionale.

Il collaboratore può intrattenere altri rapporti di collaborazione professionale in forma autonoma alle



dipendenze di soggetti pubblici e privati, che non contrastino con le attività prestate in favore del soggetto committente e della Regione Molise e con gli obblighi di segretezza e riservatezza.

Art.4

Remunerazione ed indennità

Il compenso dell'attività viene convenuto in € 20.400 annui, onnicomprensivo e sarà erogato in rate mensili di € 1.700,00.

Le parti si danno reciprocamente atto che essendo il progetto finanziato dalla Regione Molise in modo finalizzato, il rispetto dei termini ordinari relativi al pagamento del corrispettivo da parte dell'Agenzia è subordinato all'erogazione materiale dei fondi assegnati a tale scopo.

Art.5

Obblighi del "committente"

Il committente si obbliga al pagamento delle somme spettanti costituenti l'ammontare complessivo lordo del compenso per le prestazioni rese dal collaboratore, nonché all'effettuazione delle ritenute ai fini IRPEF, delle detrazioni per carichi familiari, delle ritenute previdenziali e delle ritenute assicurative contro gli infortuni per la quota a carico del collaboratore, come previsto dalla vigenti disposizioni in materia.

Il committente si impegna altresì ad effettuare il versamento dell'IRAP, il versamento dei contributi anche per la quota spettante al collaboratore e dei premi di assicurazione dovuti all'INAIL

Art.6

Cause di sospensione della prestazione

Ove si verificano eventi che comportano l'impossibilità temporanea di esecuzione della prestazione, quali malattia, infortunio e maternità, il rapporto con il collaboratore non si intenderà estinto, ma resterà sospeso senza erogazione del corrispettivo fermo restando la durata stabilita all'art.2:

- a) In caso di infortunio, verificatosi in occasione dell'espletamento dell'attività, fino a guarigione clinica e comunque non oltre la scadenza di contratto;
- b) Nel caso di altre forme di malattia, per un periodo massimo pari ad un sesto della durata stabilita dal contratto. Il committente può, comunque, recedere dal contratto se la sospensione si protrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel contratto stesso;
- c) In caso di maternità, per un periodo complessivo di mesi 5, compreso tra i 2 mesi precedenti la data presunta del parto e i 3 mesi successivi la data effettiva del parto, ovvero tra 1 mese precedente la data presunta del parto e i 4 mesi successivi la data effettiva.

Il collaboratore è tenuto a comunicare al committente tempestivamente l'impossibilità di

eseguire la prestazione, ricorrendo una o più fattispecie sopra elencate, al fine di permettere al committente stesso di intervenire con soluzioni alternative e a presentare la relativa documentazione.

Eventuali partecipazioni del collaboratore ad attività formative e di aggiornamento, anche connesse alle prestazioni professionali svolte in esecuzione del presente contratto, non danno diritto ad alcun rimborso per le spese sostenute per la partecipazione.

Art.7

Risoluzione contrattuale

Il presente contratto si intende risolto automaticamente alla scadenza del periodo di durata, come precedentemente specificato all'art.2. Il "collaboratore" può recedere anticipatamente dall'incarico conferitogli con il presente contratto, con preavviso di almeno trenta giorni a mezzo di lettera raccomandata A/R. Il soggetto "committente" può risolvere il presente contratto a seguito di inadempienze gravi e ripetute del "collaboratore", con preavviso motivato di almeno trenta giorni a mezzo di lettera raccomandata A/R. In caso di inadempienze e comportamenti del "collaboratore" talmente gravi da non consentire la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto, si darà luogo alla risoluzione di diritto del presente contratto.

Art.8

Utilizzazione dei risultati

Il Committente e la Regione Molise potranno liberamente utilizzare le relazioni e/o i risultati derivanti dall'attività oggetto del presente contratto, fermo restando che è escluso l'utilizzo del nome del collaboratore per scopi pubblicitari. Il collaboratore non potrà farne in tutto o in parte, oggetto di pubblicazione senza la preventiva autorizzazione scritta dal Committente e dall'Autorità di Gestione del PSR.

Art.9

Trattamento dati personali

I dati personali forniti dal "collaboratore" per le prestazioni rese in esecuzione del presente contratto vengono trattati dal "committente" esclusivamente per le finalità del contratto e, comunque, nel rispetto del D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.

Il titolare del trattamento è l'ARSARP; il responsabile del trattamento è il Commissario Straordinario.

Il trattamento avverrà in formato elettronico e/o cartaceo.

Art.10 Controversie

Per ogni controversia che dovesse insorgere in relazione all'esecuzione del presente contratto sarà



competente il foro di Campobasso.

Art.11

Registrazione e spese contrattuali

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, con l'applicazione dell'imposta in misura fissa ai sensi dell'art.10 della tariffa parte seconda del T.U.I.R. approvato con D.P.R. 131/1986 ed è esente da bollo a norma dell'art.25 della tabella Allegato B del D.P.R. 642/1972.

Art.12

Norme di rinvio

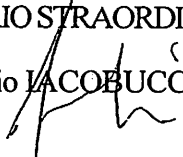
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si applicano le vigenti norme civili e fiscali, in quanto compatibili con lo stesso.

Il presente contratto, redatto in duplice originale e, composto di n.6 facciate che, previa lettura ed approvazione, è sottoscritto come segue

PER IL COMMITTENTE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'ARSARP

DR. Antonio IACOBUCCI



IL COLLABORATORE

Dott. Giuseppe D'AMICIS

